



## Tribunale di Salerno

N. 2/09 Reg. C.P.
N. 15/09 Reg. Recl
Decreto OM. N° 7/09 ALON. 6818/09
REFER. N° 664/e decreto di omologazione
Ud. Coll. 22/07/09
Decisa il 22/03/09
Minuta 23/07/09
Pubblicata /0709

5 Il Collegio Fallimentare, Sezione Feriale, riunito in Camera  
di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giorgio Jachia Pres. Est.  
Dott. ssa Elvira Bellantoni Giudice  
Dott. ssa Ida Cubicciotti Giudice

10

*pronuncia il seguente:*

### *Decreto di Omologazione della proposta di concordato preventivo*

15 depositata da:

1) F.lli De Concilio di L. & V. De Concilio S.n.c. con sede in Baronissi alla via  
20 Due Principati n° 11, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle  
Imprese di Salerno 02149600658, R.F.A. Sa 208408

in persona di [redacted] amministratore unico, autorizzato con delibera  
dell'assemblea straordinaria dei soci in data 31.03.2009;

25 rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elett. dom. presso il suo  
studio in Salerno al Corso Garibaldi n. 8

fax cletto - [redacted] -; @ [redacted]

30 2) CONCORDATO PREVENTIVO n. 2/09

- RICORRENTE -

- NON COSTITUITO -

## 1. FATTO E DIRITTO

### 1.1 Procedura

35 Va innanzitutto ricordato che la procedura si è svolta regolarmente atteso :

1) che il ricorso ex art. 160 l. fall. è stato presentato nel contesto di una

procedura prefallimentare;

**2) che il piano, definitivo, prevede**

40

a) l'integrale pagamento delle spese di giustizia,

b) l'integrale pagamento dei creditori privilegiati ed ipotecari;

45

c) il pagamento nella misura del 60 % dei creditori chirografari con formazione di una unica classe.

d) la non estensione della proposta ai soci della s.n.c..

50

e) la messa a disposizione, da parte di [redacted] di beni immobili personali costituiti dalla metà dei locali ( cat. Catastale C/1) siti in Salerno alla via Posidonia n°175 e via Guardile n° 6 identificati al NCEU di detto Comune al Fg. 35 Plla 176 sub 6 e sub 9;

55

f) la rinuncia alle azioni nei confronti degli Istituti bancari per l'impugnazione della erronea applicazione della clausola anatocistica e della mancata pattuizione degli interessi (così consolidando l'attuale esposizione debitoria in favore del ceto bancario e dando certezza a tutti i valori dell'attivo e del passivo);

60

g) l'eventuale conservazione del ramo di azienda attualmente in fitto alla società [redacted] (con contratto oramai risolto stante la comunicazione di rilascio attuata dalla società conduttrice) tramite gestione ( da attuarsi nei locali di proprietà aziendale in Baronissi alla via Due Principati n° 11) sotto forma di fitto di azienda da parte di una costituenda società che abbia un assetto proprietario riconducibile all'attuale composizione della società ricorrente; con previsione di automatico risoluzione in caso di cessione dell'intera azienda e/o del complesso immobiliare;

65

70

h) il pagamento dei creditori privilegiati, anche per quanto riguarda gli interessi maturati e maturandi avverrà entro il termine di 18 mesi dall'intervenuto decreto di omologazione del concordato mentre per i chirografari entro 28 mesi dall'intervenuto decreto di omologazione del concordato;

75

i) la messa in vendita entro 12 mesi con almeno tre procedure competitive dei seguenti quattro beni:

- Opificio in Baronissi catastalmente individuato al NCFU al Fg. 14 p.lla 1029 subb. 1,2,3 cat. D/7;

- Lotto P.I.P. in Baronissi catastalmente individuata al NCT al Fg. 14 p.lle 1940,1938,1944,1064 ( anche a mezzo eventualmente di cessione del ramo di azienda);

- Palazzina uffici in Fisciano catastalmente individuata al NCEU al Fg. 5 p.lla 450 sub. 4;

80

- Locali terranei in Salerno catastalmente individuati al NCEU al Fg. 35 p.lle 176 sub. 6 e sub 9 cat. C/1;

85

l) la messa in vendita, salvo il caso del già avvenuto raggiungimento delle percentuali suddette, di tutti i beni entro 24 mesi dall'omologa cui seguirà la chiusura della procedura entro 28 mesi dall'omologazione;



*[Handwritten signature]*

3) che tale piano è stato approvato dal momento che si è svolta dapprima l'adunanza dei creditori e poi quella di verifica delle adesioni al cui esito emerge che la proposta è stata approvata dal 72,07% degli aventi diritto al voto;

4) che il concordato, senza classi, è stato approvato dalla maggioranza dei creditori chirografari;

5) che l'unico creditore che ha votato in senso contrario è stato avvisato della pendenza del giudizio di omologazione con notifica in data 4 - 6 luglio 2009;

6) che tale unico creditore contrario non ha inteso costituirsi e non ha depositato opposizione all'omologa;

7) che il C.G. ha depositato più relazioni, anche quella ex art. 172 e quella ex art. 180 l. fall., e non ha riferito cause interruttive della procedura ed anzi ha affermato che *"In estrema sintesi, in base ad una valutazione complessiva delle informazioni raccolte, si è chiarito che da una eventuale apertura del fallimento della società e dei soci non si evincono, allo stato, elementi che offrano ai creditori prospettive migliori rispetto alla proposta di concordato preventivo"*.

8) che si è svolta in data 22 luglio 2009 l'udienza ex art. 180 l. fall. al cui esito il ricorrente ha chiesto l'omologazione del giudizio ed il Tribunale, riservatosi, ha deciso come da dispositivo;

## 1.2 La situazione economica dell'impresa

Il C.G. riferisce le seguenti due ipotesi di calcolo dell'attivo, la seconda con riduzione del valore dell'appezzamento di terreno rientrante in area PIP. Di tale evenienza il Commissario Giudiziale ha riferito nella relazione ex art. 172 l. fall. ed i creditori hanno votato la proposta essendo consapevoli di una questione amministrativa cui qui va fatto un mero cenno rinviando per la sua disamina agli atti della procedura, menzionando invece il fatto che, come già comunicato ai creditori prima della votazione, tale evento potrebbe incidere sul valore di uno dei beni sicchè vi sono due ipotesi di liquidazione.

	Proposti	C.G. Ipotesi A	Differenze	C.G. Ipotesi B	Differenze
terreni e fabbricati	2.555.000,00	2.183.210,00	-371.790,00	1.943.859,63	-611.140,37
impianti, attrezz. auto	148.630,00	102.180,00	-46.450,00	102.180,00	-46.450,00
disponibilità liquide	1.744,25	21.707,42	19.963,17	21.707,42	19.963,17
titoli e partecipazioni	2.468,66	2.468,66	0,00	2.468,66	0,00
effetti in portafoglio	4.428,00	3.600,00	-828,00	3.600,00	-828,00
crediti verso erario	16.594,52	14.873,86	-1.720,66	14.873,86	-1.720,66
crediti verso clienti	220.540,77	182.941,29	-37.599,48	182.941,29	-37.599,48
crediti in contenzioso	260.303,72	250.444,21	-9.859,51	250.444,21	-9.859,51
villino a	525.000,00	434.225,00	-90.775,00	434.225,00	-90.775,00
villino b	525.000,00	440.125,00	-84.875,00	440.125,00	-84.875,00
incassi procedura	0	20.034,82	20.034,82	20.034,82	20.034,82
<b>totale attivo</b>	<b>4.259.709,92</b>	<b>3.655.810,26</b>	<b>-603.899,66</b>	<b>3.416.460,89</b>	<b>-843.250,03</b>

In relazione al passivo concordatario esso è quantificabile, a seguito delle rettifiche esposte nelle relazioni del C.G.,

PASSIVO PRIVILEGIATO	Proposta	Commissario	Rettifiche
Creditori ipotecari	893.745,59	895.505,04	1.759,45
Dipendenti	111.134,76	168.457,27	57.322,51
Fornitori, professionisti e predeuzioni	120.466,13	180.986,36	60.519,93
Fondo spese procedura	150.000,00	180.000,00	30.000,00
Erario per imposte dirette e indirette	183.734,71	182.779,73	954,98
Debiti previdenziali	239.145,69	239.037,43	108,26
Altri creditori	43.673,39	11.939,22	- 31.734,17
<b>TOTALE PASSIVO PRIVILEGIATO</b>	<b>1.741.900,57</b>	<b>1.858.705,05</b>	<b>116.804,48</b>
Ulteriori debiti		421,83	
		<b>1.859.126,88</b>	

PASSIVO CHIROGRAFARIO	Proposta	Commissario	Rettifiche
Banche	1.579.310,42	1.596.095,69	16.785,27
Fornitori	724.941,43	738.899,66	13.958,23
Debiti verso soci De Concilio	60.329,71	60.329,71	
Altri debiti		5.334,18	5.334,18
Sanzioni v/erario in chirografo	24.907,08	37.120,27	12.213,19
Sanzioni v/enti prev. in chirografo	17.886,25	20.133,66	2.247,41
Debito v/fiquitalia per accessori		40.322,86	40.322,86
<b>TOTALI</b>	<b>2.407.374,89</b>	<b>2.498.236,03</b>	<b>90.861,14</b>
ulteriori debiti		194.297,30	
		<b>2.692.533,33</b>	

125

Tale situazione economica ha consentito al Tribunale di riscontrare nel decreto di ammissione che la proposta era fattibile.

Tale giudizio del Tribunale è, ora, riscontrato dalla seguente tabella contenente le valutazioni del Commissario Giudiziale e quindi di riscontrare il giudizio di quest'ultimo secondo il quale i creditori non potrebbero essere soddisfatti meglio in una liquidazione fallimentare e che dovrebbero essere soddisfatti in sede concordataria con le percentuali promesse del 100% dei privilegiati e del 60 % dei chirografari. Va precisato che la percentuale per i chirografari è - come si vede dai seguenti dati - è ritenuta prossima dal C.G. perché uno degli immobili è oggetto di un vincolo di natura amministrativa.

	ipotesi 1	ipotesi 2
totale attivo concord.	3.655,81	3.416,46
totale passivo priv. con debiti in contestazione	1.859,12	1.859,12
percentuale di soddisfazione crediti privilegiati	100%	100%
importo per chirografari con debiti in contestazione	1.796,68	1.557,33
totale passivo chirog. con debiti in contestazione	2.692,53	2.692,53
percentuale per chirografari con debiti in cont.	66,73%	57,84

**1.3 permanenza condizioni di ammissibilità.**

140 Va confermato il giudizio reso nel provvedimento di ammissione circa la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della procedura di concordato preventivo atteso che inequivocabilmente si tratta di un medio imprenditore commerciale in uno stato profondo di crisi aziendale tendente alla conclamata insolvenza atteso che vi sono gravi e plurime inadempienze a fronte delle quali vi è un ingente patrimonio societario con un valore inferiore all'ammontare dei debiti.

145 Va confermato anche il giudizio sulla mancanza in capo al debitore del possesso congiunto dei tre requisiti fissati dallo stesso articolo 3 legge fallimentare se non altro per il cospicuo ammontare dei debiti.

150 Parimenti vanno confermati i giudizi sulla sussistenza di un piano proposto dal debitore alla massa dei creditori, sulla completezza e regolarità della domanda, sulla regolarità e completezza della documentazione depositata, ivi inclusa la relazione del professionista asseveratore.

155 Infine si deve prendere atto che non vi è formazione di classi di creditori chirografari essendo tutti stati inseriti in una unica classe nonché del pagamento integrale seppure nella forma del pagamento differito con corresponsione degli interessi per i creditori privilegiati essendo tutti capienti.

**1.4 regolarità della procedura ed insussistenza di cause interrutive**

160 Va precisato, in diritto, che il legislatore con il decreto correttivo della legge fallimentare ha confermato che, lungo tutto il corso della procedura, ai sensi del nuovo art. 173 legge fallimentare, il giudice, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale o di qualunque creditore, può interrompere la procedura (dettando all'uopo un particolare percorso procedurale volto a garantire tutti gli interessati), ma soltanto qualora si verifichi uno dei fatti gravi in tale norma contemplati od allorché emerga il venir meno di uno dei presupposti di ammissione.

165 In questo caso nessuno di tali soggetti ha inteso riferire taluno dei fatti gravi in tale norma contemplati o il venir meno di uno dei presupposti di ammissione e, il Tribunale, non ne riscontra.

Peraltro, come già ricordato, non emergono irregolarità nella procedura.

**1.5 approvazione**

170 Come già ricordato dall'esame dei verbali delle adunanze emerge che la stessa è stata approvata dai creditori come descritto nel seguente prospetto:

RIEPILOGO	N.RO	IMPORTO	
CREDITORI AMMESSI AL VOTO	72	€ 2.498.236,03	
MAGGIORANZA RICHIESTA		€ 1.249.118,02	
VOTANTI	35	€ 1.819.552,18	72,83%
VOTI FAVOREVOLI	34	€ 1.800.444,60	72,07%
VOTI CONTRARI	1	€ 19.107,58	0,76%

### 1.6 Nomina comitato dei creditori

Si rende necessaria la nomina del Comitato dei Creditori sicchè su proposta del Giudice Delegato si nomina come Presidente la Banca di credito cooperativo di Fisciano e come componenti la Pollo Piave srl e la Avicola Alimentari Monteverde srl

### 1.7 Spese

Va infine rilevato che, in assenza di opposizioni, la procedura ha ritenuto di non costituirsi limitandosi alla presenza in udienza del commissario giudiziale nelle stesse forme di cui all'art. 26 l. fall. (allorchè a seguito di un reclamo la curatela fallimentare sceglie di non costituirsi). Tanto comporta che non vi sono determinazioni da assumere sulle spese di questo giudizio.

## 2. DISPOSITIVO

Il Tribunale, per questi motivi, definitivamente pronunciandosi sulla proposta di concordato preventivo, così provvede:

185 **I** omologa la proposta di concordato preventivo proposta dalla ricorrente F.lli De Concilio di L. & V. De Concilio S.n.c. prevedente:

a) l'integrale pagamento delle spese di giustizia,

b) l'integrale pagamento dei creditori privilegiati ed ipotecari;

190

c) il pagamento nella misura del 60 % dei creditori chirografari con formazione di una unica classe.

d) la non estensione della proposta ai soci della s.n.c..

195

e) la messa a disposizione, da parte di ██████████ di beni immobili personali costituiti dalla metà dei locali ( cat. Catastale C/1) siti in Salerno alla via Pasidonia n°175 e via Guardile n° 6 identificati al NCEU di detto Comune al Fg. 35 Plla 176 sub 6 e sub 9;

200

f) la rinuncia alle azioni nei confronti degli Istituti bancari per l'impugnazione della erronea applicazione della clausola anatocistica e della mancata pattuizione degli interessi (così consolidando l'attuale esposizione debitoria in favore del ceto bancario e dando certezza a tutti i valori dell'attivo e del passivo);

205

g) l'eventuale conservazione del ramo di azienda attualmente in fitto alla società ██████████ (con contratto oramai risolto stante la comunicazione di rilascio attuata dalla società conduttrice) tramite gestione ( da attuarsi nei locali di proprietà aziendale in Baronissi alla via Due Principali n° 11) sotto forma di fitto di azienda da parte di una costituenda società che abbia un assetto proprietario riconducibile all'attuale composizione della società ricorrente; con previsione di automatica risoluzione in caso di cessione dell'intera azienda e/o del complesso immobiliare;

210

215





h) il pagamento dei creditori privilegiati, anche per quanto riguarda gli interessi maturati e maturandi avverrà entro il termine di 18 mesi dall'intervenuto decreto di omologazione del concordato mentre per i chirografari entro 28 mesi dall'intervenuto decreto di omologazione del concordato;

i) la messa in vendita entro 12 mesi con almeno tre procedure competitive dei seguenti quattro beni:

- Opificio in Baronissi catastalmente Individuato al NCEU al Fg. 14 p.IIa 1029 subb. 1,2,3 cat. D/7;

- Lotto P.I.P. in Baronissi catastalmente individuato al NCT al Fg. 14 p.IIe 1940,1938,1944,1064 ( anche a mezzo eventualmente di cessione del ramo di azienda);

- Palazzina uffici in Fisciano catastalmente individuata al NCEU al Fg. 5 p.IIa 450 sub. 4;

- Locali terranei in Salerno catastalmente individuati al NCEU al Fg. 35 p.IIe 176 sub. 6 e sub 9 cat. C/1;

l) la messa in vendita, salvo il caso del già avvenuto raggiungimento delle percentuali suddette, di tutti i beni entro 24 mesi dall'omologa cui seguirà la chiusura della procedura entro 28 mesi dall'omologazione;

**II** designa come Giudice Delegato il dr. Giorgio Jachia;

**III** conferma nelle funzioni di Commissario Giudiziale la dr.ssa Alessandra Forlani con studio in Salerno alla via

**IV** nomina nelle funzioni di Commissario Liquidatore la dottoressa Elisabetta Gentile con studio in Salerno alla via

**V** nomina come componenti del Comitato dei Creditori:

1) Presidente Banca di credito cooperativo di Fisciano;

2) Componente: Pollo Piave srl;

3) Componente: Avicola Alimentari Monteverdo srl



**VI** dispone che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 17 l. fall. nonché sui siti internet [www.asegiudiziarisalerno.net](http://www.asegiudiziarisalerno.net) e [www.tribunaledisalerno.net](http://www.tribunaledisalerno.net) con prosecuzione dell'informatizzazione della procedura;

**VII** nulla per le spese come in motivazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 2009

Il Presidente Estensore  
Dr. Giorgio Jachia

Dep. in cancelleria in data  
Il Cancelliere



Deposito in Cancelleria il CANCELLIERE C2  
Il Cancelliere